



COMUNE DI OSTELLATO

Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato

Provincia di Ferrara

Settore/Servizio: Staff Segretario Generale - Servizio segreteria Organi Istituzionali

ORDINANZA Sindacale n. 2 del 08/01/2021

Oggetto: Ordinanza in materia di Sanità ed Igiene per la prevenzione dei rischi da "Processionaria del pino" *Traumatocampa (thaumetopea) pityocampa* nel territorio comunale di Ostellato

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Evidenziata la presenza costante da diversi anni nel territorio comunale del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che annualmente può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, diversi episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;

Considerato che il Comune di Ostellato svolge numerose attività volte al contrasto dei focolai di processionaria presso alberature pubbliche ma spesso tali attività sono rese vane o comunque compromesse dalla mancanza di attività di contrasto su alberature ubicate in aree contigue private;

Precisato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta alla processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché minaccia seriamente la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e che in ambito urbano il rischio principale legato alla presenza dell'insetto riguarda la salute pubblica;

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive; inoltre, in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta alla Processionaria del Pino è obbligatoria nelle aree in cui il Servizio Fitosanitario Regionale ha stabilito che la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;

Posto che il Servizio Fitosanitario Regionale non ha individuato aree in cui la lotta alla processionaria è obbligatoria;

Rilevato tuttavia che l'art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007 demanda al Sindaco, quale "Autorità sanitaria competente", la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale";

Considerato quindi indispensabile anche la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007;

Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

Visto l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;

ORDINA

A tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive del territorio, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare al presenza di nidi della "Processionaria del Pino" *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*.

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita, con priorità a tutte le specie di conifere, in particolare pino silvestre, pino nero, pino marittimo, pino domestico e varie specie di cedro senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria i soggetti interessati dovranno immediatamente e obbligatoriamente intervenire con la rimozione dei nidi (taglio dei rami infestati) e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve.

Qualora, terminata la schiusa dei nidi, si riscontrasse la presenza di colonie di larve o bozzoli di crisalidi nel terreno o negli anfratti, dovranno essere messe in atto adeguate tecniche di profilassi rivolgendosi a ditte specializzate.

AVVISA

1. Che la presente ordinanza sostituisce l'ordinanza sindacale n. 1 del 16/01/2020;
2. Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
3. Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria sul territorio comunale ed in particolare presso le isole ecologiche;
4. Il presente provvedimento ha validità fino al 31/07/2021;
5. Per ogni informazione contattare il Servizio Ambiente dell'Unione Valli e Delizie al seguente numero: 0532/330377, (b.peretto@unionevalliedelizie.fe.it); oppure al Servizio Fitosanitario Regionale: Tel. 0532/909728 - 051/5278111.

DEMANDA

Al Corpo Unico di Polizia Municipale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere in caso di inadempienza con l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi della Legge n. 689/81 da € 50,00 a € 500,00.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amm.vo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

D I S P O N E

L'invio della presente ordinanza, per le verifiche di propria competenza:

- Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL di Ferrara (dirdsp@pec.ausl.fe.it);
- Corpo Unico di Polizia Municipale (protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it) ;
- Servizio Fitosanitario Regionale (omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it);
- Soelia Spa (soelia@pec.soelia.it).

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza **tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Ostellato.**

IL SINDACO
Dr.ssa Elena Rossi

08/01/2021

F.to in Digitale
Il Sindaco
Elena Rossi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE)